



COMUNE DI LABICO
Città Metropolitana di Roma Capitale

ORIGINALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SESSIONE STRAORDINARIA - SEDUTA PUBBLICA - PRIMA CONVOCAZIONE

N. 18 del Reg. Data 30/11/2015	APPROVAZIONE REGOLAMENTO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
---	---

L'anno duemilaQUINDICI, il giorno 30/11/2015 con inizio alle ore 10,00 si è riunito nella sala consiliare sita nella Residenza Municipale - Palazzo Giuliani - il Consiglio Comunale.

Alla 1° convocazione in sessione STRAORDINARIA - seduta pubblica, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
Galli Alfredo	SI	
Scaccia Giovanni	SI	
Galli Luciano	SI	
Paoletti Adriano	SI	
Ricci Nadia Teresa	SI	
Giordani Andrea	SI	
Tulli Nello	SI	
Spezzano Maurizio	SI	

Assegnati 8 In carica 8	Presenti 8 Assenti 0
--	---------------------------------------

Presiede il Sindaco – sig. Alfredo Galli

Assiste il Segretario Comunale d.ssa Paola Nicoletti

Partecipa alla seduta l'Assessore esterno avv. Grazia Tassiello

Verificato che il numero dei presenti è legale per validamente deliberare in prima convocazione, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Si dà atto che prima della trattazione dell'ODG il Sindaco ricorda i recenti atti terroristici avvenuti in Francia, dà lettura di un documento a sua firma che esprime solidarietà al Popolo Francese e cordoglio alle famiglie delle vittime degli attentati, (allegato alla deliberazione n. 17) e chiede venga osservato un momento di raccoglimento.

Nel corso della seduta vengono nominati scrutatori i Consiglieri Galli Luciano, Paoletti Adriano (per la maggioranza) e Spezzano Maurizio (per la minoranza);

Si dà atto che:

- La seduta è registrata in base al combinato disposto degli articoli 39 e 40 del regolamento comunale sul funzionamento del consiglio comunale, modificato, da ultimo, con la deliberazione del C.C. n. 7/2014, talchè gli interventi non sono riportati nel testo delle singole deliberazioni ma in appositi file audio elettronici resi disponibili sul sito web istituzionale del Comune e scaricabili senza costi a carico dei cittadini; riprodotti altresì su apposito CD custodito presso la Segreteria comunale a cura del Capo Dipartimento I°.
- i file audio relativi agli interventi svolti sull'ODG della presente seduta sono consultabili e scaricabili accedendo al sito web istituzionale del Comune, percorso: <http://www.comune.labico.rm.gov.it/home/palazzodivetro>- audio consigli comunali.
- Si dà atto che alle ore 15,00, dopo la votazione sul punto 10 abbandona l'aula il consigliere Giordani Andrea talchè i presenti risultano 7 mentre alle ore 15,10, durante la discussione sul punto 11, esce il consigliere Scaccia Giovanni e i presenti restano in numero di 6 consiglieri.
- la seduta viene dichiarata chiusa dal Presidente alle ore 15,30 circa per esaurimento dell'ODG, essendo stati ritirati dal medesimo i punti 5, 6, 9 e 12.

COMUNE DI LABICO

Provincia di Roma

Area

Servizio

Ufficio

PROPOSTA N. 2

di

DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO

APPROVAZIONE REGOLAMENTO SERVIZIO
IDRICO INTEGRATO

Data

L'Assessore di riferimento

Data

Il Responsabile del procedimento

PARERI

(Art. 49 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267)

SERVIZIO INTERESSATO

SERVIZIO RAGIONERIA

PARERE DI

REGOLARITÀ TECNICA

REGOLARITÀ CONTABILE

(in caso di impegno di spesa o diminuzione di entrata)

- Favorevole
 Contrario

- Favorevole
 Contrario

Data

14/11/2015

Il Responsabile

[Firma]

Data

14/11/2015

Il Responsabile

[Firma]

UFFICIO SEGRETERIA

- Approvata nella seduta del 20/11/2015 n. 12
 Non approvata
 Rinvia
 Immediatamente eseguibile
 Da trasmettere. A: Capogruppo a Prefettura Al Servizio

Data

Responsabile

VISTO il *Regolamento idrico per la distribuzione dell'acqua potabile*, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 12/03/2005;

PRESO ATTO della necessità di approvare un nuovo Regolamento alla luce delle disposizioni emanate dall'AEEGSI (Autorità per l'Energia Elettrica Gas e Servizio Idrico), al fine di consentire agli uffici ed agli utenti di potersi raffrontare a norme chiare ed aggiornate, nell'interesse esclusivo del miglioramento del servizio reso;

VISTO il vigente Statuto comunale;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (D.Lgs. n.267/2000);

UDITI gli interventi dei consiglieri presenti alla seduta, di cui al file audio-informatico risultante dalla registrazione effettuata durante lo svolgimento dell'adunanza, che sarà pubblicato sul sito web del Comune, come specificato sul frontespizio della presente deliberazione;

DATO ATTO che a seguito di ampia discussione, vengono introdotte alcune modifiche al testo originario;

Con n.5 voti favorevoli resi per alzata di mano e n. 3 astenuti (Tulli Nello, Spezzano Maurizio e Giordani Andrea)

DELIBERA

1. Di approvare, la premessa narrativa formante parte integrante e sostanziale della presente che qui si intende richiamata e riportata.
2. Di approvare il *"Regolamento del servizio idrico integrato"*, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, composto da n. 50 articoli e 4 allegati;
3. Di dare atto che il Regolamento testé approvato entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo, e che eventuali norme regolamentari preesistenti con esse contrastanti si intenderanno pertanto da tale data abrogate;
4. Di individuare nel Responsabile dell'Ufficio Tributi e nel Responsabile dell'UTC, i soggetti titolari per quanto di rispettiva competenza, demandandoli sin da ora al compimento di tutti gli adempimenti conseguenti all'adozione del presente atto;
5. Di demandare, ad un successivo atto di Giunta, l'attività di diversificazione della tariffa del servizio idrico, in base alle diverse tipologie d'uso;

COMUNE DI

LABICO



Via Matteotti, 8 - 00030 Labico (RM)

Tel. 06.9518581 - Fax 06.9510873

Pec: protocollo@comune.labico.legalmail.it

www.comune.labico.rm.gov.it

Servizio Acquedotto

**REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO**

Art. 1 Fornitura di acqua potabile

L'approvvigionamento idrico per l'acquedotto comunale di Labico avviene per adduzione di acqua dalle sorgenti ai serbatoi di accumulo o per pompaggio in rete dai propri pozzi.

Inoltre qualora sia necessario o conveniente per il miglioramento del servizio, il Comune di Labico può aderire a consorzi di acquedotto intercomunali o comprensoriali o provvedere all'approvvigionamento idrico presso terzi.

Il Comune di Labico, o Ente Gestore, si impegna a fornire l'acqua potabile a tutti coloro che ne facciano richiesta, compatibilmente con i limiti posti dalle leggi vigenti, purché gli immobili da servire si trovino in prossimità di una tubazione con portata sufficiente.

L'acqua potrà essere fornita direttamente anche agli inquilini, quando la condotta privata sia eseguita o sia riducibile in modo da rendere indipendenti le diramazioni o possibile la posa di tanti contatori diretti e relativi rubinetti d'arresto quanti sono gli appartamenti, negozi o altri locali per i quali si chiede la fornitura.

E' facoltà dell'Ente Gestore concedere l'acqua potabile per le case poste in luoghi - non ancora muniti di tubazioni, quando il numero dei richiedenti e la quantità di acqua da erogare siano tali da compensare la spesa di prolungamento delle tubazioni stradali necessarie o quando la spesa sia in tutto o in parte assunta dagli interessati.

Gli impegni di fornitura si intendono riferiti al punto di entrata della derivazione nella proprietà privata. Pertanto, non saranno dovute indennità o effettuati rimborsi nei caso che, per la bassa pressione, l'acqua non abbia la pressione sufficiente per salire ai piani superiori.

L'Ente Gestore ha la facoltà d'inserire nella derivazione un limitatore di portata commisurato alle minime prestazioni del contatore nel caso di momentanea carenza di approvvigionamento dalla rete principale.

Art. 2 - Spese di riallaccio e manutenzione degli impianti.

Gli allacci occorrenti per le forniture di cui al precedente art. 1, tra la condotta principale ed il contatore, saranno effettuati direttamente dall'Ente Gestore o da ditta da esso incaricata, su domanda degli interessati e previo versamento di una somma, che verrà stabilita in ragione della TABELLA A "Oneri a carico del costruttore e/o del proprietario" allegata al presente Regolamento, in base alle caratteristiche dell'opera richiesta. A seguito di domanda l'ufficio preposto presenterà apposito preventivo spese che sarà presentato all'Utente per la preventiva accettazione. I lavori saranno ultimati solo dopo verifica dell'avvenuto pagamento delle relative spese.

Il materiale così installato rimarrà di proprietà del Gestore per il tratto di tubazione fra la condotta principale ed il contatore e per la rimanente parte di proprietà dell'utente.

Le manutenzioni, riparazioni, verifiche e manovre sulle derivazioni dalla presa stradale all'apparecchio, misuratore compreso, sono eseguite esclusivamente dal Gestore a proprie spese ad eccezione di quelle relative agli scavi, rinterrati e ripristini ed opere murarie in proprietà privata che rimangono a carico degli utenti e dei proprietari.

Tali interventi sono pertanto vietati agli utenti o a chi per essi sotto pena del pagamento dei danni, con riserva da parte dell'Ente Gestore di esprimere ogni altra azione legale che riterrà opportuno adottare.

Art. 3 - Domanda di concessione.

La fornitura dell'acqua sarà fatta, compatibilmente con le vigenti disposizioni di legge in materia, a coloro che ne facciano richiesta su apposito modulo da essi sottoscritto al competente Ufficio. La domanda ed il pagamento degli importi relativi dovranno precedere la posa del contatore.

Il richiedente dovrà precisare nella domanda a quale uso sia destinata l'acqua, con riferimento ai vari tipi di tariffa previsti nel presente regolamento, documentando la richiesta con i relativi atti e certificazioni rilasciate dalle competenti autorità.

Per le nuove costruzioni o per le ristrutturazioni, il richiedente dovrà inoltre precisare la destinazione e la tipologia del fabbricato indicando anche il numero delle utenze che dovranno essere installate.

Dovrà essere prevista l'installazione di contatori distinti nei caso di usi diversi anche per uno stesso utente.

Per eventuali usi speciali o comunque diversi da quelli riportati nel presente regolamento il richiedente dovrà farne prima particolare e specifica domanda all'Amministrazione Comunale, che si riserva le decisioni in merito.

E' sempre vietato all'utente di cedere l'acqua a favore di terzi.

I volumi concessi sono riferiti al numero di abitanti/addetti ed alla rispettiva dotazione idrica per giorno, secondo la struttura definita nell' allegata Tabella D.

L'utente non potrà servirsi dell'acqua per uso diverso da quello indicato.

La richiesta fatta dall'utente dell'immobile deve essere accompagnata dal nulla-osta del proprietario dell'immobile stesso, ed è consentita solo per le seguenti tipologie:

- concessione in uso gratuito a parenti in linea diretta e collaterale fino al terzo grado (genitori e figli, nonni e nipoti, zii e nipoti);
- concessione in uso gratuito al coniuge ancorché separato o divorziato;
- concessione in uso gratuito agli affini entro il secondo grado (suoceri, generi e nuore, cognati);
- concessione con regolare contratto di affitto.

Per tutte le altre fattispecie, l'utenza verrà intestata al proprietario dell'immobile.

Art. 4 - Facoltà dell'Ente Gestore di rifiutare la concessione.

Nel caso di forniture ad usi diversi da quello domestico, è facoltà dell'Ente Gestore di rifiutare o revocare in qualsiasi tempo la fornitura, ove si verificano condizioni eccezionali di erogazione o di servizio, o sorgano alti gravi motivi che spetta all'Ente Gestore stesso valutare insindacabilmente.

Art. 5 - Stipulazione del contratto di fornitura.

Qualora l'Ente non si avvalga della facoltà di rifiuto di cui all'art. precedente, con obbligo dell'ufficio competente a darne idonea motivazione, verrà stipulato un contratto di concessione, mediante scrittura privata, fra l'utente e l'Ente Gestore. All'atto della stipulazione del contratto di concessione l'utente dovrà presentare la ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento del compenso per l'allacciamento.

Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di bollo per gli atti di concessione, sono a carico dei richiedenti che con la firma della domanda/contratto accettano senza riserve il presente regolamento.

Il contratto di fornitura idrica è un contratto di somministrazione come disciplinato dagli art. 1559 - 1570 del C.C. e dal presente Regolamento.

Art. 6 - Volture dell'utenza.

In caso di passaggio di proprietà dell'immobile, il subentrante deve darne apposita comunicazione scritta per la voltura dell'utenza.

.Art. 7 - Tipologie di utenze.

Ai fini concessori, le utenze si distinguono in utenze domestiche ed utenze non domestiche per altri scopi. Il Comune di Labico riconosce le seguenti tipologie di utenze :

Utenza per uso domestico

Concessa alle abitazioni per alimentazione, servizi igienici e per altri ordinari impieghi domestici sia permanenti che stagionali.

Utenza non domestica per attività economiche e produttive

Attività produttive artigianali, commerciali, industriali, professionali, comunque a carattere economico e attività connesse.

USI DIVERSI: Utenze non domestica per attività diverse non a carattere economico-produttivo, utente di pubblico interesse

Istituti religiosi, caserme, uffici di polizia, guardia medica, pronto soccorso, consultorio familiare, centri sociali, scuole, asili, case di riposo, uffici pubblici, associazioni ONLUS, circoli ricreativi, sedi sportive, sindacali, politiche, fontanelle pubbliche, pertinenze alle utenze domestiche.

ALTRI USI: Utenze temporanee

Cantieri edili, allacci temporanei o quanto ad altri usi non riconducibili ai precedenti.

Qualsiasi variazione della destinazione di utenza deve essere comunicata agli uffici competenti entro 60 giorni, prima del nuovo effettivo utilizzo. In caso di mancata comunicazione, oppure in caso di accertamento del personale preposto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di variare d'ufficio la categoria, sospendere la fornitura senza preavviso e di applicare la categoria tariffaria più onerosa.

Art. 8 - Uso temporaneo.

Le utenze temporanee sono concesse per un periodo di tempo non superiore ai sei mesi; se l'utenza si riferisce ad un cantiere edile il periodo della concessione sarà non superiore a tre anni. Trascorso tale termine, il contratto di somministrazione si intende recesso di diritto se il contribuente non comunica la sua intenzione di proseguire il rapporto alle medesime condizioni. L'Amministrazione si riserva la facoltà di rifiutare la prosecuzione del rapporto.

Art. 9 - Uso promiscuo.

Non è ammesso l'utilizzo del medesimo contatore per utenze diverse per destinazioni d'uso. Unica eccezione è l'uso domestico riservato ai condomini regolarmente costituiti. Ogni apparecchio di misura individua una singola utenza oggetto di concessione in abbonamento; per la stessa unità immobiliare verranno concesse tante utenze quante sono le unità abitative, appartamenti, negozi, attività commerciali in genere ecc. ad eccezione dei locali adibiti a garage collegato alla stessa abitazione.

Art. 10 - Durata della concessione.

L'utente si obbliga per sé e per i suoi aventi causa fino a che non disdica regolarmente il contratto. La disdetta dovrà effettuarsi con un preavviso minimo di quindici giorni comunicato a mezzo raccomandata o a mano all'ufficio competente.

Art. 11 - Variazione delle condizioni di contratto.

L'ente Gestore si riserva il diritto di variare in qualunque momento le condizioni e le tariffe della concessione, lasciando all'utente la facoltà, qualora non intenda accettare le innovazioni, di rinunciare all'utenza, purché la rinuncia sia comunicata agli uffici competenti con le modalità di cui all'art. 11.

Il Comune renderà note le variazioni con affissione dell'atto di modifica all'Albo Pretorio.

Art.12 - Sistema tariffario.

Il sistema tariffario utilizzato è strutturato su varie categorie di utenza, alle quali vengono attribuite delle fasce di consumo e delle tariffe. Il Servizio idrico è fornito dal Comune con l'articolazione tariffaria stabilita nel rispetto del metodo tariffario vigente. La Giunta Municipale con proprio atto aggiorna periodicamente tale struttura nel rispetto delle disposizioni del Regolatore competente:±

- gli oneri a carico del costruttore e/o del proprietario di cui alla Tabella A
- gli oneri a carico dell'utente di cui alla Tabella B
- le sanzioni e le penalità amministrative di cui alla Tabella C
- l'articolazione tariffaria di cui da Tabella D.

La fatturazione è effettuata sul consumo effettivo dell'acqua.

Il canone minimo garantito per le utenze domestiche e non domestiche si applica solo nel caso in cui non è possibile misurare il consumo di acqua.

Il Comune di LABICO si riserva la facoltà di determinare le modalità di emissione dei ruoli idrici (rate e scadenze).

Il consumo dell'acqua deve pagarsi in rate periodiche, unitamente agli altri costi accessori.

A cura del Gestore verranno recapitate, anche a mezzo posta, con spese a carico del destinatario, al domicilio dell'utente, le bollette indicanti gli importi periodici dovuti. Il loro pagamento dovrà aver luogo nel termine indicato nella bolletta. Se il giorno di scadenza cade di sabato o in un giorno festivo, la scadenza s'intende prorogata al giorno successivo non festivo. Eventuali contestazioni o reclami in corso non danno diritto all'utente di sospendere, ridurre l'importo o differire i pagamenti dovuti ed indicati nella bolletta stessa.

L'utente che non abbia ricevuto a domicilio la bolletta, è ugualmente tenuto a recarsi presso l'ufficio preposto, entro la fine del mese successivo a quello di emissione della bolletta per provvedere al pagamento della bolletta eventualmente non recapitata. Nel caso di ritardato pagamento oltre la data della scadenza indicata in bolletta, sarà inviata lettera di sollecito di pagamento indicante il termine ultimo entro cui effettuare il versamento nella stessa previsto. Scaduto tale termine si provvederà alla sospensione dell'erogazione (fatto salvo quanto riportato nella Carta del Servizio), senza pregiudizio dell'azione giudiziale per il recupero delle somme dovute e non pagate, sulle quali è in ogni caso dovuta la penalità che verrà stabilita in ragione della TABELLA C "Sanzioni e penalità amministrative", oltre gli interessi di ritardato pagamento calcolati al tasso legale in vigore. Qualora la fornitura sia stata interrotta per morosità dell'utente, il flusso idrico non potrà essere ripristinato se non sia dimostrato dall'utente di aver preventivamente adempiuto al pagamento totale del canone - o dei canoni - dovuti e relativi oneri aggiuntivi. Gli utenti il cui contatore è nello stabile di loro proprietà non potranno in alcun modo negare o impedire agli agenti del Gestore l'accesso ad esso per le operazioni

di chiusura della tubazione e rimozione del contatore se non vorranno incorrere in eventuali denunce agli effetti penali. I costi di smontaggio e rimontaggio saranno a carico dell'utente moroso. Qualora l'utente richieda il duplicato di una bolletta smarrita, dovrà corrispondere il diritto fisso che verrà stabilito in ragione della TABELLA B "Oneri a carico dell'utente".

La tariffa dei servizi acquedotto, fognatura e depurazione, è riscossa dal Comune ed è determinata sulla base delle disposizioni dell'Autorità competente.

La determinazione della quota tariffaria dovuta da ogni utenza è calcolata sul volume d'acqua fornita dalla rete acquedotto e/o approvvigionata autonomamente.

La quota di tariffa relativa ai tre servizi sopra citati, è dovuta secondo le seguenti modalità:

- a) la quota di tariffa relativa al servizio di acquedotto è dovuta da tutti gli utenti allacciati al servizio di acquedotto;
- b) la quota di tariffa relativa al servizio di fognatura è dovuta da tutti gli utenti allacciati o assoggettabili al servizio di fognatura;
- c) la quota di tariffa relativa al servizio di depurazione è dovuta da tutti gli utenti allacciati o assoggettabili, ad una rete fognaria collegata ad un sistema di trattamento.

Art. 13 - Perdite di acqua dovute alla rottura della tubazione.

Quando per qualsiasi causa, si verifica una perdita di acqua in seguito alla rottura della tubazione di collegamento tra il contatore ed il fabbricato servito, il costo del maggior consumo verrà calcolato nei modi previsti dalla Carta dei Servizi all' art 4.10.

Art. 14 - Utenze per uso di terreni agricoli e case rurali.

Le nuove utenze per uso di terreni agricoli non saranno più allacciate alla rete idrica.

Art. 15 - Impianti.

Tutte le condotte non possono, di norma, sottopassare né essere poste entro fogne, pozzetti di smaltimento né tantomeno pozzi neri o simili; solamente in caso di comprovata impossibilità può essere ammesso il sottopasso esclusivamente a fogne condottate, purché vengano rispettate le norme igieniche, previo studio effettuato caso per caso dall'Area Tecnica del Comune.

Quando viene richiesto dal/i proprietario/i lo spostamento del contatore, sino al limite della proprietà privata, dopo aver inoltrato apposita domanda all'Ufficio Amministrativo Acquedotto a cui segue il sopralluogo di personale incaricato, si possono presentare i seguenti casi:

1. Il proprietario assume ogni onere di spostamento: scavo, trasporto a discarica, rinterro, ripristino, fornitura e posa di tubazioni, raccorderie, saracinesche, nonché la costruzione del locale contatore (materiale e lavori sotto controllo dell'Ufficio Acquedotto).

2. Per ragioni tecniche come il collocamento di un nuovo contatore idrico, le numerose perdite alle tubazioni in proprietà privata causate dalla vetustà della linea o la difficoltà di lettura e di manutenzione del contatore causa la sua ubicazione, lo spostamento del contatore al limite della proprietà viene deciso dall'ufficio Tecnico dell'Ente Gestore, a carico del proprietario vi saranno gli oneri di spostamento con lo scavo, il trasporto in discarica, il rinterro, il ripristino e la costruzione del

locale contatore, mentre la fornitura e posa delle parti meccaniche (tubazioni, raccorderia, saracinesche ecc.), rimarrà a carico dell'Ente Gestore.

3. Qualora per effettuare l'allacciamento alla rete di distribuzione comunale sia necessario occupare suoli appartenenti a terzi, assieme alla domanda di fornitura deve essere prodotto un atto di accesso scritto dal proprietario (o dai proprietari) per la costituzione di servitù di acquedotto. Questa, con tutte le spese connesse e da essa comunque derivanti resta a carico dell'utente.

I contatori dell'acqua ed il collettore dovranno risultare protetti dal gelo e dall'umidità, ed il portello di apertura, anch'esso coibentato, dovrà essere munito di chiave universale.

Sono comunque, a carico dell'utente le spese per il disgelo e le eventuali riparazioni o sostituzioni del contatore dovute alla sua incuria che verranno stabilite in ragione della TABELLA B "Oneri a carico dell'utente".

Tali spese dovranno essere pagate all'Ente Gestore immediatamente e comunque prima del ripristino del flusso idrico.

Non è permesso costruire alcun manufatto sulle condutture dell'acquedotto di proprietà dell'Amministrazione.

Qualora le proprietà e le relative utenze da servire siano poste a distanza superiore a ml. 10 dalla rete di distribuzione, l'Ente Gestore si riserva la facoltà di ubicare il contatore entro questa distanza, rimanendo la rete di collegamento a carico dell'utente.

La rete di proprietà comunale per l'allacciamento d'utenza non verrà posata, in alcun caso in proprietà privata

Art. 16 - Sorveglianza degli impianti.

Il Comune e/o l'Ente gestore si riserva il diritto di procedere, in qualsiasi tempo e al di fuori delle letture ordinarie, alla lettura dei contatori e di vigilare e controllare che siano osservati dai concessionari gli obblighi contrattuali e le prescrizioni del presente regolamento.

A tal fine, sottoscrivendo la domanda dell'utenza, l'utente si obbliga a permettere, relativamente al tratto di tubazione che va dalla conduttura principale al contatore di proprietà del Comune, l'accesso all'interno degli stabili al personale incaricato, per tutte le operazioni necessarie.

In caso di opposizione dell'utente, il Comune potrà sospendere l'erogazione dell'acqua fino a quando le ispezioni siano state eseguite, fermo restando l'obbligo per l'utente di sostenere le eventuali spese derivanti dall'operazione di sospensione e ricollegamento dell'utenza.

Solamente in caso di comprovata necessità igienica o di pericolo è permessa l'ispezione della condotta privata all'interno degli appartamenti da parte del personale del Comune e/o dell'Ente gestore.

Art. 17 - Impianti dopo il contatore.

Gli impianti dopo il contatore dovranno essere eseguiti a regola d'arte. Il Gestore avrà la facoltà di negare o sospendere l'erogazione dell'acqua quando le tubazioni e gli apparecchi, installati dopo il contatore nei nuovi impianti ed in quelli già in funzione, non siano bene eseguiti e mantenuti; oppure siano tali da produrre dispersione di acqua ed altri inconvenienti, anche igienici.

Oltre al rubinetto di interruzione dopo il contatore, il Gestore collocherà un rubinetto d'arresto prima del contatore stesso, la cui manovra è riservata esclusivamente al personale dell'acquedotto, salvo i casi in cui l'utente sia autorizzato al suo utilizzo per lo scarico del contatore a protezione dal gelo.

Tale ultimo rubinetto sarà, pertanto, chiuso con sigillo a cura del Comune. L'utente è tenuto ad installare una valvola di ritegno immediatamente a valle del contatore atta ad evitare il reflusso dell'acqua proveniente dall'uso dell'utenza. In particolare le utenze agricole, per allevamento e altri usi e tutte quelle oggetto di interventi di ristrutturazione che per le proprie caratteristiche intrinseche o per le lavorazioni effettuate possono causare rischi di inquinamento, anche se solo in occasione di rotture o guasti, dovranno installare idonei disconnettori idraulici a garanzia delle reti, anche private, ad uso potabile.

Per ragioni igieniche è vietato immettere in qualsiasi punto delle reti anche private, utilizzate per la distribuzione dell'acqua fornita dall'acquedotto Comunale, acque provenienti da altre fonti, pena l'immediata interruzione dell'utenza. E' anche vietato installare impianti di aspirazione di acqua (pompe, eiettori e simili) direttamente sulle reti, anche private, dell' Acquedotto.

18- Divieto di diramazioni, cessioni e subaffitto.

E' vietato all'utente innestare o lasciare innestate alla sua diramazione delle condutture dell'acquedotto, prese di acqua a favore di altre utenze non contemplate nel contratto di somministrazione sia all'interno che all'esterno della sua abitazione e senza il permesso dell'Ente Gestore.

Gli è pure vietato, senza il permesso succitato, cedere gratuitamente o a pagamento a favore di terzi o lasciar trasportare altrove recipienti con capacità superiore a 50 lt. , in tutto o in parte, l'acqua che gli viene fornita, sotto pena della rescissione del contratto, salvo risarcimento di eventuali danni.

La cessione dell'acqua è permessa solo al proprietario della casa a favore dei suoi inquilini, dietro esplicita autorizzazione.

Art. 19 - Divieto di manomissioni.

L'utente non potrà mai, per alcuna ragione, alterare o comunque manomettere il contatore, la presa del suolo stradale, i tubi di distribuzione ed i rubinetti che vengono piombati dal Gestore, sotto pena di immediata cessazione dell'erogazione dell'acqua, del pagamento, a titolo di multa (vedere TABELLA C), oltre al risarcimento dei danni, salva ogni competente azione di legge e senza pregiudizio di eventuale denuncia agli effetti penali, in caso di frode.

Spetta unicamente all'utente la sorveglianza e la conservazione dei suggelli apposti dall'Ente gestore al contatore ed ai rubinetti di arresto.

Solo in caso di estrema urgenza, per arrestare il deflusso dell'acqua nelle condutture precedenti i contatori, l'utente potrà rimuovere i piombi e chiudere il rubinetto di arresto generale del fabbricato, dandone però immediato avviso alla Direzione Tecnica dell'Acquedotto per le opportune constatazioni e per l'apposizione di un nuovo sigillo.

Solo in casi eccezionali (bassissime temperature) l'utente può richiedere di scaricare il contatore per evitare pericolo di gelo, previo intervento degli incaricati del Comune ed il pagamento delle relative

spese. In alternativa, nel caso in cui sia individuata la possibilità di installare idonee apparecchiature atte a consentire lo scarico del contatore, senza la manomissione dei sigilli, su richiesta dell'utente ed a sue spese le stesse potranno essere installate anche a monte del contatore.

La manutenzione o la sostituzione di dette apparecchiature rimane a carico dell'utente. Tali opere sono da pagare all'Ente Gestore immediatamente e comunque prima del ripristino del flusso idrico.

Art. 20 - Interruzione della somministrazione dell'acqua.

All'utente non sarà dovuta indennità alcuna nel caso in cui, per forza maggiore, o necessità di lavori si dovesse sospendere o ridurre temporaneamente la fornitura dell'acqua: la qualcosa, quando possibile, dovrà essere comunicata tempestivamente agli utenti con i mezzi più celeri ed idonei da parte del Comune e/o del Gestore.

Pertanto le utenze che per la loro natura richiedono una assoluta continuità di servizio dovranno provvedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva, previa autorizzazione del Comune.

Tantomeno sarà dovuta alcuna indennità o rimborso spesa per approvvigionamenti esterni (ad esempio autobotte) forniti da terzi.

Art. 21 - Reclami.

Ogni reclamo non sarà preso in considerazione se non verrà presentato per iscritto o mediante PEC all' Ufficio Acquedotto o alla Direzione Tecnica.

In caso di inconvenienti, guasti e perdite improvvise, verrà accettata la comunicazione nei modi più celeri. Nello specifico si fa riferimento a quanto riportato sulla Carta del Servizio in vigore.

Art. 22 - Somministrazione dell'acqua.

La fornitura dell'acqua è fatta a deflusso facoltativo e misurata mediante contatori forniti esclusivamente dal Comune e/o dal Gestore ed installati in luogo approvato dalla direzione tecnica dell'acquedotto.

Art. 23 - Prese in carico di linee private.

Le linee d'acquedotto private esistenti, che debbono essere prese in carico e gestite dall'Ente Gestore dell'acquedotto Comunale dovranno rispettare i seguenti parametri:

1. dovrà essere fornita una relazione tecnica a firma di tecnico abilitato riportante il tracciato della linea, l'ubicazione degli allacci, i materiali utilizzati, i diametri della condotta e i pezzi speciali, l'anno di costruzione, eventuali schemi idraulici e/o elettrici e quant'altro possa essere necessario per una corretta identificazione e manutenzione della linea;
2. i materiali utilizzati per la realizzazione della linea devono corrispondere alle caratteristiche tecniche dei capitolati d'appalto di opere acquedottistiche;
3. dovranno essere inseriti, se non esistenti, scarichi alle quote più basse in prossimità di fossi o canali e sfiati sulle cuspidi.
4. negli eventuali serbatoi di accumulo è indispensabile la presenza di un impianto di clorazione.

5. i contatori delle eventuali utenze dovranno essere ben identificati, protetti, facilmente raggiungibili e accessibili dall'esterno delle proprietà private.

Art. 24 - Esecuzione degli allacci alla rete idrica comunale.

In sede di esame e approvazione delle opere necessarie ai richiedenti per l'allacciamento alla rete idrica comunale, il Comune si riserva la facoltà di stabilire a proprio insindacabile giudizio il punto di diramazione dalle condotte comunali, l'ubicazione dei contatori e delle condotte a servizio di una o più utenze, i materiali da impiegare, i diametri delle condotte e i tipi degli apparecchi. La derivazione dovrà avvenire previa la realizzazione da parte del Comune di un pozzetto di allaccio in calcestruzzo, con chiusino in ghisa carrabile. Le derivazioni sono infatti consentite esclusivamente da pozzetti praticabili, entro i quali le condotte siano munite dei necessari pezzi speciali e apparecchi di regolazione a saracinesca.

Per le condotte fuori terra o sotto traccia e per le diramazioni agli utenti, debbono essere impiegate tubazioni con materiali approvati dall'Ufficio Tecnico.

Tanto i tubi quanto i pezzi speciali e gli apparecchi debbono essere idonei a sopportare pressioni di esercizio di almeno 16 atmosfere. Le tubazioni interrato vanno poste a profondità tali da garantire da ogni danneggiamento del traffico o dell'uso del terreno su cui sono posate; pertanto su strade urbane, pubbliche o private, le profondità non dovranno essere inferiori a cm 40 e su terreni agricoli a cm 60; ove non sia possibile rispettare tali prescrizioni sono consentite le profondità inferiori a patto che le condotte siano protette con cunicoli o controtubi, debitamente protetti con calcestruzzo.

Il proprietario di uno stabile o unità immobiliare non può utilizzare la presa dell'utenza concessagli per alimentare altri stabili o unità immobiliari, anche se di sua proprietà, per essi deve essere richiesta una diversa concessione.

E' vietato posare i tubi dell'acqua potabile ovunque possa prospettarsi pericoli di inquinamento; pertanto essi dovranno sempre essere a quota superiore di almeno cm 50 dagli estradossi delle fogne e discostarsi da esse di almeno altri cm 50 in orizzontale, a meno di impiegare cunicoli o controtubi di protezione a tenuta stagna, debitamente protetti con calcestruzzo.

Deve essere autorizzato l'impiego di cisterne o serbatoi di accumulo con autoclavi o pompe; è invece consentito l'impiego di cassoni di riserva ubicati nei sottotetti o comunque al disopra dell'ultimo piano degli edifici, purché dotati di dispositivo di chiusura a galleggiante. Tali cassoni dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza e conformi alle disposizioni vigenti del T.U. delle Leggi Sanitarie a cura e spese degli utenti. E' vietato l'impiego di cassoni in muratura ordinaria intonacata o meno.

L'impiego di serbatoi con autoclave potrà in ogni caso essere autorizzato, in deroga a quanto precede, su motivata richiesta e dietro conforme parere dell'ufficio Acquedotto, a titolo provvisorio, con impegno del concessionario alla rimozione a proprie spese di tali apparecchiature e alla realizzazione di un'utenza regolamentare allorché il Comune e/o l'Ente Gestore lo richieda.

Nei casi di interventi urgenti sulle condotte di allaccio il Comune potrà intervenire su terreni privati anche senza l'assenso scritto dei proprietari, occupando le aree occorrenti e procedendo ai necessari lavori, senza che quelli possano in alcun modo opporsi sia alla esecuzione dei lavori, sia

all'occupazione delle aree di loro proprietà sia al pagamento delle spese sostenute dal Comune e/o dall'Ente Gestore.

Tutte le opere realizzate a cura e spese dei richiedenti delle utenze resteranno di proprietà del Comune fino al contatore incluso, e di proprietà privata da questo fino ai loro immobili.

Art. 25 - Guasti agli apparecchi

L'utente ha l'obbligo di riparare dal gelo e dalle manomissioni il contatore e gli accessori ed è responsabile dei danni e dei guasti a qualsiasi causa dovuti. Nel caso di guasti l'utente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al Servizio Acquedotto.

Art. 26 - Vigilanza.

Il Servizio Acquedotto ha sempre diritto di far ispezionare dai suoi dipendenti gli impianti e gli apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua all'interno della privata proprietà.

I dipendenti, muniti di tessera di riconoscimento, hanno pertanto la facoltà di accedere nella privata proprietà, sia per le verifiche del consumo, sia per accertare alterazioni o guasti alle condutture e ai contatori e comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio, sia in generale che in rapporto al presente Regolamento e alle condizioni contrattuali.

In caso di opposizione o di ostacolo, lo stesso Servizio Acquedotto potrà sospendere immediatamente l'erogazione dell'acqua fino a che le verifiche abbiano avuto luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte dell'utente.

Resta altresì salvo il diritto dell'Amministrazione Comunale di revocare il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi credito comunque maturato.

Art. 27 - Tipo e calibro del contatore.

Il tipo ed il calibro dei contatori sono stabiliti dal Servizio Acquedotto in relazione alla natura della concessione.

I contatori sono di proprietà del Comune: gli utenti ne sono i consegnatari e sono pertanto responsabili dell'integrità dei sigilli e di qualunque manomissione o danno.

Quando, a richiesta, venisse disposta la sostituzione dei contatore, le spese relative faranno carico all'utente.

Il contatore dovrà comunque essere completo delle seguenti apparecchiature e pezzi speciali: saracinesca, valvola di ritegno, limitatore, rubinetto di misura.

Art. 28 - Posizione dei contatori.

I contatori dovranno sempre essere collocati in luogo esterno idoneo e di facile accesso per le operazioni di lettura e manutenzione; tale luogo dovrà sempre e comunque essere stabilito in accordo con il Servizio Acquedotto.

Di norma, la installazione dei contatori sarà fatta in apposite nicchie accessibili da uno spazio pubblico (strada comunale o di uso pubblico, area comunale o di uso pubblico etc.), a cura e spese dell'utente. La nicchia avrà dimensioni standard e serratura unificata.

Ove non sia possibile tale collocazione nella prima installazione dei contatori, in sostituzione dei gruppi di misura a bocca tarata, gli stessi possono essere collocati anche all'interno di proprietà private; al primo intervento di manutenzione o di ristrutturazione dell'immobile, i contatori dovranno comunque essere collocati in apposite nicchie accessibili da uno spazio pubblico come sopra definito. La posizione della nicchia contatori dovrà essere opportunamente concordata con l'Ufficio Tecnico dell'Ente Gestore.

A valle del contatore dovrà essere collocato a cura ed a spese dell'utente un rubinetto di arresto.

Tutti i contatori ed il rubinetto che li precede saranno provvisti di apposito sigillo di garanzia apposto dal Servizio Acquedotto. L'esistenza del sigillo è condizione essenziale per il riconoscimento dell'utente e della tipologia di distribuzione.

Per i contatori già installati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Servizio Acquedotto nel rispetto delle procedure e dei tempi stabiliti dalla Amministrazione prescrive l'esecuzione dei lavori necessari per rendere agevole la lettura disponendo una diversa ubicazione del Contatore ove ne ricorrano le condizioni tecniche.

Se l'utente non vi provveda entro 60 giorni successivi alla notifica della prescrizione potrà essere disposta la sospensione dell'erogazione.

Art. 29 - Custodia dei contatori.

L'utente ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti i pozzetti o nicchie dei contatori, assumendosi le relative operazioni di manutenzione anche per quanto concerne la botola del pozzetto e lo sportello della nicchia.

La manomissione dei sigilli e qualunque altra operazione destinata a turbare il regolare funzionamento del contatore danno luogo all'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento.

Art. 30 -Quota fissa.

La quota fissa per le utenze è stabilita annualmente dall'Ente Gestore.

Non è concesso l'uso di contatori di proprietà dell'utente.

Alla manutenzione ed alla sostituzione dei contatori provvede esclusivamente l'Ente Gestore.

Le spese di manutenzione o di sostituzione sono a carico dell'utente, se provocate dalla incuria dello stesso.

Nel caso di disdetta di utenza se il proprietario intende conservare la presa è tenuto al mantenimento del contatore con saracinesca sigillata pagandone la quota fissa prevista come precedentemente indicato.

Art. 31 - Verifica dei contatori a richiesta dell'utente

Quando l'utente ritenga erronee le indicazioni del contatore, il Servizio Acquedotto disporrà, dietro richiesta, le opportune verifiche. Qualora sia stata riscontrata tecnicamente una irregolarità di funzionamento del contatore, il consumo dell'acqua viene valutato con decorrenza dalla lettura dell'anno precedente sulla base delle risultanze di prova del contatore, disponendo, se necessario, il rimborso dell'importo non dovuto.

Se invece la verifica comprova l'esattezza del contatore entro i limiti di tolleranza previsti dal D.M. 21 luglio 1976 (G.U. n°216 del 17 agosto 1976) e precisamente $\pm 5\%$ da Q_{min} incluso a Q_t escluso e 2% da Q_t incluso a Q_{max} incluso, l'utente è tenuto a corrispondere il rimborso delle spese di verifica come stabilito annualmente dall'Ente Gestore.

Per i tempi e le modalità di ricalcolo dei consumi si faccia riferimento alla Carta del Servizio.

Art. 32 - Rimozione e spostamento dei contatori - Divieto.

I contatori non possono essere rimossi o spostati se non per disposizione del Servizio Acquedotto ed esclusivamente per mezzo dei suoi incaricati, con spese a carico dell'utente.

Art. 33 - Precedenza nella distribuzione dell'acqua potabile

Quando, per una qualsiasi causa, si rendesse insufficiente l'acqua o la portata dell'Acquedotto per gli usi domestici, l'Amministrazione comunale potrà sospendere in tutto o in parte le concessioni che non siano per uso potabile, ovvero vietare l'utilizzo dell'acqua distribuita per usi non potabili, senza alcun compenso o indennizzo.

L'utilizzo dell'acqua ad uso potabile ha la precedenza assoluta su ogni altro utilizzo.

Art. 34 - Letture contatori

La quantità di acqua consumata dall'utente sarà rilevata, con periodicità stabilita dall'Ente, da un agente dell'Ente Gestore. L'utente potrà sempre assistere alla lettura e richiedere all'agente, che ha l'obbligo di fornirgli gli estremi della stessa. L'utente che non sia in grado di garantire la regolare lettura del proprio contatore agli incaricati del Comune, per assenza frequente dall'abitazione o per qualsiasi altra ragione, dovrà provvedere allo spostamento del contatore in una nicchia esterna accessibile direttamente senza difficoltà, anche in sua assenza.

In caso di assenza temporanea o prolungata, durante il periodo in cui si effettua la lettura dei consumi, verrà rilasciata a cura dell'incaricato una cartolina su cui l'utente dovrà segnalare la lettura stessa e a sue spese dovrà trasmetterla al competente Ufficio Acquedotto.

Ove l'ente non provveda alla lettura del consumo con periodicità costante e continua, semestralmente nel corso dell'anno, la quantità di consumo sarà suddivisa per il periodo intercorso tra la penultima e la prima lettura, quindi conguagliato mensilmente.

Art. 35 - Determinazione del consumo a contatore fermo.

Ove il contatore, per una causa qualsiasi non imputabile all'utente, cessa di funzionare, il consumo verrà calcolato sulla media delle letture degli ultimi due anni.

Qualora tale media risulti minore del consumo verificatosi nel periodo corrispondente dell'anno precedente, si terrà conto, in luogo di essa, di tale consumo.

In mancanza di consumi storici il Comune provvederà all'applicazione del minimo garantito pari a 100 mc annuali

Nel caso invece che l'utente abbia dubbi sull'esattezza del funzionamento del contatore, egli ha diritto di chiederne la verifica, in sua presenza o di un tecnico di sua fiducia. Per l'esecuzione dell'operazione egli dovrà inoltrare al competente ufficio una regolare domanda scritta.

Qualora dalla verifica risultasse che gli errori di registrazione siano contenuti nel 5% in più o meno rispetto al dato rilevato, il contatore sarà ritenuto esatto e l'utente dovrà versare una somma per la suddetta verifica come riportato in tabella B.

Nel caso che gli errori rilevati superino i limiti sopradescritti, il contatore sarà ritenuto guasto e l'utente avrà diritto al rimborso della somma pagata in più rispetto ai consumi rilevati nel corrispondente periodo dell'anno precedente o, in mancanza di riferimenti, in base al consumo rilevato diminuito della percentuale dell'errore riscontrato, al rimborso dell'eventuale canone per la raccolta e la depurazione, alla sostituzione gratuita del contatore.

Art. 36 - Definizione di impianti per uso pubblico.

Sono considerati impianti per uso pubblico:

- a) le fontanelle pubbliche e vasche pubbliche
- b) le bocche di innaffiamento di strade e giardini comunali
- c) gli impianti destinati al lavaggio delle fognature e dei bagni pubblici
- d) gli impianti per pubblici lavatoi
- e) gli impianti degli edifici destinati ai pubblici servizi comunali
- f) le bocche da incendio insistenti sul suolo pubblico.

Art. 37- Fontane pubbliche.

L'acqua delle fontane pubbliche è concessa gratuitamente e potrà essere prelevata solo per gli usi domestici. I recipienti per il trasporto non potranno avere una capacità complessiva superiore a 25 litri.

E' vietato:

- a) prelevare acqua dalle fontane pubbliche con tubi di gomma o equivalenti
- b) fare qualsiasi uso improprio dell'acqua prelevata in prossimità delle fontane pubbliche.

Gli agenti municipali sono incaricati di vigilare per l'osservanza della presente disposizione.

Art. 38 - Bocche speciali.

Lungo la rete di distribuzione dell'acqua potranno essere installate:

- a) bocche antincendio;
- b) bocche per l'innaffiamento stradale e dei pubblici giardini, per il lavaggio delle fognature e per qualsiasi altro scopo nell'interesse della collettività.

Dalle bocche di cui alla precedente lett. b, l'acqua potrà essere prelevata solo dal personale dipendente addetto al servizio e per i corrispondenti scopi.

Art. 39 - Installazione di contatori.

Le fontane di cui agli articoli precedenti del presente capo, di norma, non necessitano di contatore. Tuttavia, per esigenze di controllo della gestione, il Servizio Acquedotto ne potrà disporre l'installazione

Art. 40 - Servizi pubblici non gestiti dal Comune

Con deliberazione della Giunta Municipale potranno essere dichiarate "forniture di uso pubblico" quelle relative a:

- a) servizi di pubblico interesse gestiti da altre pubbliche amministrazioni
- b) servizi di pubblico interesse gestiti da privati con il concorso dello Stato, della Regione, della Provincia o del Comune.

Le utenze di cui al presente articolo dovranno comunque essere dotate di contatore. Con la stessa deliberazione sarà disciplinato il rapporto di utenza nonché fissata la tariffa speciale o disciplinata l'esecuzione parziale o totale della fornitura.

Art. 41 - Forniture temporanee.

Le somministrazioni precarie di acqua potabile possono essere accordate senza installazione di contatore con un costo forfettario che va stabilito in ragione della TABELLA B "Oneri a carico dell'utente" ed i corrispettivi stimati forfettariamente sono dovuti in anticipo, salvo conguaglio finale per il prolungamento o l'abbreviazione del periodo di somministrazione presunto.

Nei casi di somministrazione a contatore, è dovuta dall'utente una somma calcolata dall'Ufficio Acquedotto dell'Ente Gestore sulla base di una stima del consumo, da effettuare, che sarà liquidata all'inizio della somministrazione. Il prezzo dell'eventuale posa contatore (che verrà installato nei pressi della rete esistente) verrà stabilito di volta in volta dall'ufficio dell'Ente Gestore.

La fornitura di acqua verrà concessa solamente previa presentazione della relativa autorizzazione comunale nel caso di ambulanti, spettacoli viaggianti etc.

Per la fornitura idrica dei cantieri edili, previo pagamento del diritto d'allaccio, quanto fatturato sarà calcolato mediante effettivo consumo.

Art. 42 - Alimentazione delle bocche di incendio.

La somministrazione di acqua per alimentazione di bocche antincendio accordata purché l'impianto di derivazione della condotta sia realizzato a spese del richiedente ed in conformità dello schema di installazione da lui fornito e ritenuto idoneo.

Gli apparecchi di manovra sono sigillati dal Comune. L'utente può servirsene solo in caso di incendio e per le operazioni di spegnimento.

Dell'uso delle bocche antincendio egli deve dare comunicazione al Comune entro 48 ore per la risigillatura.

In caso di utilizzazione delle bocche antincendio per usi diversi dallo spegnimento del fuoco o di manomissione dei sigilli apposti alle apparecchiature l'utente incorrerà nella relativa penale. (come da TABELLA C "Sanzioni e penalità amministrative").

Art. 43 - Domicilio legale dell'utente.

Per tutti gli effetti del presente Regolamento e per ogni azione di legge l'utente eleggerà il proprio domicilio legale nel Comune di Labico.

Art. 44 - Morosità dell'Utente

L'Ente Gestore si obbliga a comunicare gli insoluti all'utente con avviso inserito nella bolletta o con apposita comunicazione. Il Cliente moroso per qualsiasi titolo verso l'Ente Gestore sarà obbligato al pagamento del debito gravato di una indennità di mora commisurata per ogni giorno di ritardo ad 1/365 al tasso legale vigente.

In caso di inadempienza, indipendentemente dalla mora di cui sopra, l'Ente Gestore può procedere alla sospensione della fornitura.

Per le utenze di tipo domestico la sospensione del servizio idrico verrà effettuata (ove tecnicamente possibile) tramite l'installazione di strumenti di limitazione della portata e della pressione di fornitura.

La fornitura non può essere sospesa nei seguenti casi:

- in assenza di preavviso scritto
- in caso di mancato pagamento di corrispettivi dovuti per altri servizi di pubblica utilità erogati dal medesimo Comune
- nella giornata di venerdì e nei giorni prefestivi e festivi
- nei casi di comprovata grave malattia (temporanea o cronica) dell'Utente dichiarati da uffici pubblici che lo rendano definitivamente o temporaneamente non autosufficiente.

La sospensione è preannunciata all'Utente con avviso inserito nella fattura (bolletta) o con l'apposita comunicazione. Essa ha luogo in caso di mancato pagamento entro un ulteriore, congruo periodo di tempo indicato nell'avviso. La sospensione non viene eseguita qualora l'Utente dimostri, direttamente al personale incaricato dell'intervento tecnico, di aver già pagato tutto il dovuto.

Ove detta operazione non sia possibile per fatto non imputabile all'Ente Gestore o siano trascorsi inutilmente 15 giorni dalla chiusura dell'utenza interessata e in facoltà dello stesso, al fine di recuperare il credito, di procedere alla chiusura di altra utenza idrica intestata al medesimo Utente moroso, ovunque ubicata nell'ambito del territorio comunale.

La riapertura del flusso sarà effettuata successivamente alla esibizione delle ricevute comprovanti l'avvenuto pagamento delle bollette insolute e delle spese sostenute dall'Ente Gestore per la chiusura e la riapertura del flusso idrico.

Nel caso di nuova richiesta di contratto da parte del Cliente moroso o già cessato ai sensi del comma precedente, l'Ente Gestore ha il diritto di subordinare il nuovo contratto al pagamento delle somme rimaste insolte.

La riapertura dell'utenza avverrà previo il pagamento delle spese occorse per effettuare l'operazione. L'importo delle spese è indicato nell'avviso di mora inviato all'Utente ed è stabilito nell'allegata tabella B.

Art. 45 – Rateizzazioni

La rateizzazione dell'importo dovuto, viene avviata su richiesta documentata del contribuente, nelle ipotesi di temporanea e/o permanente situazione di obiettiva difficoltà dello stesso.

L'istanza di adesione alla rateizzazione dovrà essere presentata al Concessionario, unitamente alla autocertificazione ai sensi del D.P.R 445/2000, attestante lo stato di difficoltà economica, anche temporanea.

Il carico dovuto, comprensivo degli interessi calcolati in ragione al Tasso Legale vigente, potrà essere pagato nelle seguenti modalità:

- . fino a 5 rate mensili per importi inferiori a € 500,00.
- . fino a 10 rate mensili per importi compresi tra € 500,00 e € 1000,00.
- . fino a 15 rate mensili per importi superiori a € 1000,00.

Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato , scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.

In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate:

- a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
- c) il carico non può essere più rateizzato.

Art. 46 - Violazioni Contrattuali - Penali

Ove il Cliente incorra in una delle specifiche previsioni di cui agli artt. 21, 22, 33 e 50, l'Ente Gestore ha diritto di sospendere in via cautelativa la fornitura.

E' in facoltà dell'Ente Gestore sospendere la fornitura ogni qual volta l'Utente ponga in essere comportamenti gravi cioè tali che impediscano il corretto esercizio della somministrazione.

Dell'avvenuta sospensione della fornitura deve essere redatto apposito verbale da consegnare all'Utente all'atto della chiusura. Il verbale deve contenere succintamente le ragioni della sospensione e l'indicazione del responsabile del procedimento e del suo recapito.

Ove ciò non fosse possibile per fatto non imputabile all'Utente, il verbale è inviato con Raccomandata AR, entro 48 ore dall'avvenuta sospensione.

L'Ente Gestore a fronte di violazioni contrattuali dell'Utente, può esigere, altresì, il pagamento di sanzioni amministrative che verranno stabilite in ragione della TABELLA C "Sanzioni e penalità amministrative", fatto sempre salvo il rimborso di eventuali spese per danni o per altro legittimo titolo richiesto.

L'applicazione della penale deve avvenire previa motivata comunicazione scritta al Cliente a mezzo di Raccomandata A/R.

Il mancato pagamento della penale dà diritto al Gestore di sospendere la fornitura e di recedere dal contratto oltre alle azioni legali previste per il recupero dei crediti.

L'importo delle sanzioni è aggiornato dalla Giunta Municipale.

Art. 47 - Violazioni extra contrattuali - attivazione non autorizzata della fornitura.

Ove si accerti l'attivazione non autorizzata della fornitura l'ente Gestore, salva ogni azione legale in sede penale e civile, provvederà a sospendere l'erogazione dell'acqua.

La stipula del contratto ed il conseguente ripristino della fornitura saranno subordinati al pagamento delle spese per l'accertamento nonché dell'importo corrispondente al consumo ove questo sia rilevabile.

Art. 48 - Allegati.

Al presente Regolamento sono allegati quale parte integrante e sostanziale:

1. Tabella A "Oneri a carico del costruttore e/o proprietario"
2. Tabella B "Oneri a carico dell'utente"
3. Tabella C "Sanzioni e penalità amministrative"
4. Tabella D "Struttura tariffaria"

Art. 49 - Obblighi dei contraenti.

La domanda compilata e sottoscritta dagli utenti, accettata dal gestore dell'Acquedotto Comunale, unitamente al pagamento di quanto dovuto, obbliga entrambi i contraenti al rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.

Art. 50 - Norme transitorie e finali.

Le utenze non conformi alle prescrizioni del presente regolamento, dovranno essere rese conformi ad esso entro il termine di tre anni dalla adozione del presente Regolamento. A tale data, le utenze che dovessero risultare ancora non regolamentari, saranno rese tali a cura dell'ente gestore e a spese dell'utente, con addebito ad esso di una multa che verrà stabilita in ragione della TABELLA C "Sanzioni e penalità amministrative" sempreché ricorrano le condizioni tecniche per il perfetto funzionamento del servizio.

ALLEGATI

TABELLA A

Oneri a carico del costruttore e/o del proprietario

Gli oneri vengono applicati per allacciamenti entro i 10 metri tra contatore che sarà posizionato sul confine tra la proprietà pubblica e privata, e il punto di presa sulla rete comunale a condizione che quest'ultima sia dotata della potenzialità necessaria a soddisfare la richiesta.

Oneri validi per le tipologie definite nella Tabella D.

	DESCRIZIONE	Tariffa €
1	Il contributo per allaccio alla rete esistente sarà determinato con il preventivo tecnico redatto da parte del Gestore in applicazione del prezzario regionale vigente	
2	Diritto di allaccio per ogni utenza è stabilito annualmente nella deliberazione delle tariffe idriche	

TABELLA B

Oneri a carico dell'utente

	DESCRIZIONE	Tariffa €	
1	Ricollocamento contatore compresa la fornitura di raccorderia, valvole a sfera con maniglia e apposizione di piombi, con costituzione di nuova utenza	Spese d'opera	Da preventivo
2	Diritto fisso per rilascio duplicato bolletta		1,00
3	Per sostituzione contatore dovuta alla scarsa cura da parte dell'utente (es. rottura a causa del gelo)	Costo contatore	30,00
4	Finiture temporanee		1,00 al giorno
5	Spostamento di contatori a richiesta dell'utenza	Spese d'opera	20,00
6	Verifica funzionamento contatori a richiesta dell'utente se la verifica ne accerti il regolare funzionamento ovvero l'errore di misurazione non ecceda il 5°		25,00
7	Riparazione di guasto o danno causato dall'utente e a lui imputabile anche per colpa	Spese d'opera	100,00
8	Riapertura dell'utenza in caso di chiusura per morosità		100,00
9	Quota Fissa annuale stabilita annualmente nella deliberazione delle tariffe idriche		

TABELLA C

Sanzioni e penalità amministrative

DESCRIZIONE	Tariffa €
Per uso diverso da quello contrattuale	500,00
Per allacci abusivi sulla rete pubblica e/o su utenze preesistenti	1000,00
Per manomissione impianti di lettura e/o sigilli	500,00
Per derivazioni abusive prima del contatore, che permettano prelievi non registrati dall'impianto di lettura	500,00
Indennità di mora per ritardi pagamenti	Tasso legale
Omesso adeguamento dell'impianto	300,00

TABELLA D

Struttura tariffaria delle varie utenze idriche

Servizio	Tipologia d'uso	Nota	scaglioni	Min di scaglione (m ³ /anno)	Max di scaglione (m ³ /anno)
acquedotto	-Uso domestico	Se non è possibile la misurazione si applica il minimo garantito (100 mc) prendendo la prima fascia.	agevolata		100
			base	101	182
			I eccedenza	183	250
			II eccedenza	251	
			III eccedenza		
acquedotto	-Uso industriale	Se non è possibile la misurazione si applica il minimo garantito (100 mc) prendendo la prima fascia.	base		182
			I eccedenza	183	250
			II eccedenza	251	
			III eccedenza		
acquedotto	-Usi diversi	Se non è possibile la misurazione si applica il minimo garantito (100 mc) prendendo la prima fascia.	base		182
			I eccedenza	183	250
			II eccedenza	251	
			III eccedenza		
acquedotto	-Altri usi	Utenze Temporanee. vedere art. 42	II eccedenza		
fognatura	-Uso civile	A consumo			
depurazione	-Uso civile	A consumo			
fognatura	-Uso industriale	A consumo			
depurazione	-Uso industriale	A consumo			

Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

ALFREDO GALLI

SCACCIA GIOVANNI

PAOLA NICOLETTI

La presente deliberazione, in applicazione del D. Lgs.18/8/2000, n. 267 e s. m. e i.:

- viene affissa sul sito web istituzionale del Comune di Labico, all'albo pretorio comunale on-line il giorno 02-12-2015 con n. reg..... per rimanervi 15 giorni consecutivi

Dalla Residenza comunale, 02-12-2015

Il responsabile del procedimento

- E' stata affissa sul sito web istituzionale del Comune di Labico, all'albo pretorio comunale on-line per 15 giorni consecutivi dal.....al.....

Dalla Residenza comunale,

Il responsabile del procedimento

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

- è dichiarata immediatamente eseguibile
- E' divenuta esecutiva il giornodecorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3);
- E' originale

Dalla Residenza comunale

IL SEGRETARIO COMUNALE

PAOLA NICOLETTI
